

## **CRISI D'IMPRESA: LE ULTIME NOVITA'**

Il Decreto Legge n° 118/21 (il "Decreto") ha introdotto importanti novità in tema di crisi d'impresa, rinviando di nuovo l'entrata in vigore del D.Lgs. n° 14/19 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il "CCII") e introducendo la procedura per la composizione della crisi aziendale e emendando il Regio Decreto n° 267/42 ("Legge Fallimentare").

### **(A) IL RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCII**

L'entrata in vigore del CCII è stata ulteriormente rinviata al 16 maggio 2022. Gli strumenti di allerta, legati all'ambizioso obiettivo di prevenire e superare le crisi aziendali, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

### **(B) COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

1. A partire dal 15 novembre 2021, sarà disponibile la composizione negoziata della crisi d'impresa, attivabile presso la Camera di Commercio nella quale è iscritto l'imprenditore.

2. Si tratta di una procedura a disposizione di ogni imprenditore in crisi, al quale, su domanda da presentare su una piattaforma telematica nazionale, verrà affiancato un esperto che lo aiuterà a mediare con i creditori nella ricerca di un accordo per il risanamento dell'impresa.

3. Per l'accesso alla composizione assistita per la soluzione della crisi d'impresa non sono previsti requisiti dimensionali minimi o massimi di accesso perché viene concepita come uno strumento utilizzabile da tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.

4. La procedura è destinata ad essere un importante strumento a disposizione dell'imprenditore in crisi, il quale potrà ottenere alcuni vantaggi -- quali, ad esempio, la sospensione delle azioni esecutive e conservative -- senza le lungaggini burocratiche e i connessi vincoli relativi ai procedimenti davanti al Tribunale.

### **(C) ULTERIORI NOVITA'**

Altre novità entreranno in vigore il 15 novembre 2021.

1. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa prevedono la possibilità per il debitore di pianificare l'uscita dalla crisi d'impresa, suddividendo i creditori in categorie formate nel rispetto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. Con l'intento di agevolarne la conclusione, è possibile

pervenire al perfezionamento dell'accordo nonostante il dissenso o il disinteresse di uno o più dei creditori, purché gli aderenti rappresentino il 75% dei crediti di ciascuna categoria.

**2. La convenzione di moratoria** conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, con l'approvazione di un professionista indipendente. Ha ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

**3. Gli accordi di ristrutturazione agevolati** prevedono che il *quorum*, affinché l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologabile, sia ridotto dal 60% al 30%, se il debitore rispetta alcune specifiche condizioni.

**4. Il concordato liquidatorio** che l'imprenditore può proporre quando:

**(a)** la composizione negoziata si sia conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori, e senza che il debitore abbia potuto proporre un accordo di ristrutturazione;

**(b)** la proposta di concordato rispetti l'ordine delle cause di prelazione e che il piano di concordato sia fattibile;

**(c)** la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare; e

**(d)** sia assicurata comunque un'utilità a ciascun creditore, anche non in denaro.

**5.** Tali nuovi strumenti di cui si sta dotando l'imprenditore in crisi, a nostro avviso, possono rilevarsi estremamente efficaci nel prevenire la successiva insolvenza, a patto che l'imprenditore li attivi con tempestività, consultando i professionisti del settore ai primi cenni di difficoltà economiche e finanziarie.

Milano, 1° ottobre 2021